



Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in occasione delle "Domeniche Ecologiche" nelle giornate di domenica 13 ottobre, 17 novembre e 29 dicembre per l'anno 2024 e 19 gennaio, 2 febbraio, 23 marzo e 6 aprile per l'anno 2025

IL DIRIGENTE

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per i superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite di PM10 e del biossido di azoto;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024 ha esteso la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238 del 02/03/2021 e integrate dalla DGR n. 1089 del 19/08/2021;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale 278/2023 sono state definite le linee di indirizzo relative alle misure straordinarie di contenimento degli inquinanti atmosferici secondo quanto previsto nell'Allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 e integrate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 19/08/2021;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024 le misure straordinarie citate sono state prorogate senza nessuna variazione dalla Regione Veneto;

Riconosciuto che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 23 settembre 2024 la Regione Veneto ha confermato la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238 del 02/03/2021 e integrate dalla DGR n. 1089 del 19 agosto 2021 fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024, evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure di contenimento già in essere, da modularsi in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV;
- in data 24 settembre 2024 si è tenuto un incontro del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) presieduto e coordinato dalla Città Metropolitana durante il quale sono state fornite le

indicazioni ai Comuni in materia di limitazioni per motivi ambientali ed è stato comunicato quanto già condiviso in occasione del C.I.S. del 23/09/2024;

- l'assenza di variazioni rispetto all'annualità precedente implica che le misure temporanee e omogenee si attivino in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, anche per quanto concerne i divieti di circolazione nell'area centrale di Mestre disposti per una domenica al mese, da ottobre 2024 fino ad aprile 2025;

Visti:

- la comunicazione del Settore Bonifiche e Valutazioni Ambientali del giorno 07/10/2024;
- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione;

ORDINA

Il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle ore 08:30 alle ore 18:30 nell'area delimitata dalla tangenziale A57, dal raccordo autostradale compreso tra l'uscita "Marghera" ed il cavalcaferrovia di Mestre, dalla S.R. 11, da San Giuliano ("via Orlanda" nel tratto tra gli svicoli in località San Giuliano e l'innesto alla S.R. 14 via Martiri della Libertà) e da via Martiri della Libertà, con istituzione del divieto di transito nelle domeniche del 13 ottobre, 17 novembre e 29 dicembre per l'anno 2024 e 19 gennaio, 2 febbraio, 23 marzo e 6 aprile per l'anno 2025 denominate "DOMENICHE ECOLOGICHE". E' ammesso il transito per raggiungere le aree a parcheggio di seguito indicate e contenute nell'allegato "A":

1 PARCHEGGI ACCESSIBILI ALL'INTERNO DELL'AREA SOGGETTA AL BLOCCO:

L'accesso ai parcheggi di seguito elencati, dovrà avvenire nel rispetto degli itinerari indicati:



a) Parcheggio di via Santa Maria dei Battuti lato nord:

- ✓ Percorso A/R: sovrappasso via Terraglio- via Giovanni da Verrazzano – via Santa Maria dei Battuti;

b) Parcheggio di via Santa Maria dei Battuti lato sud:

- ✓ Percorso A/R: sovrappasso via Terraglio – via Giovanni da Verrazzano via Santa Maria dei Battuti;

c) Parcheggio di via Giovanni da Verrazzano:

- ✓ Andata: sovrappasso di via Terraglio- via Giovanni da Verrazzano;
- ✓ Ritorno: via Santa Maria dei Battuti – via Giovanni da Verrazzano – sovrappasso di via Terraglio;

d) Parcheggio scambiatore via Borgo Pezzana angolo via Terraglio:

- ✓ Percorso A/R: via Terraglio – via Borgo Pezzana;

e) Parcheggio Hotel Laguna Palace viale Ancona:

- ✓ Andata: Cavalcaferrovia di Corso del Popolo - Corso del Popolo – via Torino – viale Ancona oppure ponte via via Torino – via Torino – viale Ancona;
- ✓ Ritorno : (tutte le direzioni) viale Ancona – via Perugia – via Altobello – via Torino – Corso del Popolo – Cavalcavia di Corso del Popolo – oppure viale Ancona - via Torino - ponte di via Torino;

f) Parcheggi di via Ca' Marcello:

- ✓ Percorso A/R: Cavalcavia di Corso del Popolo - via Rampa Cavalcavia – via Cappuccina – via Ca' Marcello;
- ✓ Percorso A/R: Cavalcaferrovia di Corso del Popolo – Corso del Popolo – via Torino – via Linghinda – via Ca' Marcello;

g) Parcheggi e Garage in prossimità della Stazione F.S:

- ✓ Andata: Cavalcaferrovia di Corso del Popolo – via Rampa Cavalcavia – rotatoria Cappuccina - via Cappuccina – viale Stazione;
- ✓ ritorno: viale Stazione – via Cappuccina - rotatoria Cappuccina – rampa cavalcavia – via Rampa Cavalcavia – Cavalcavia di Marghera;

h) Parcheggio scambiatore via Bruno Buozzi, angolo via San Dona', lato Mestre :

- ✓ Percorso A/R: ingresso ed egresso da S.R. 14 via Martiri della Libertà;
- ✓ Percorso A/R: S.R. 14 via Martiri della Libertà, via San Dona' via Bruno Buozzi.

2 DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE:

- 2.1 veicoli alimentati a GPL o a gas metano, che utilizzino per la circolazione solo GPL o il gas metano;
- 2.2 veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
- 2.3 veicoli in servizio di Car Sharing;
- 2.4 autobus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con conducente e senza conducente;
- 2.5 veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- 2.6 veicoli adibiti a cerimonie nuziali – battesimi – comunioni – cresime e le cerimonie legate ai festeggiamenti dei 25/50/75 anni di matrimonio e cerimonie funebri (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio") compresi quelli dei partecipanti alle cerimonie stesse;
- 2.7 veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503) – (veicoli di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse). Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di quest'ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole - uffici - ambulatori etc. riportante l'indirizzo - l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica - lavorativa - di terapie etc., ed ogni altro elemento utile all'individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio"). Il modulo è da esibire agli agenti di polizia stradale di cui all'art.12 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/92 "Nuovo codice della Strada";
- 2.8 veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- 2.9 veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- 2.10 veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 2.11 veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio") nonché i veicoli di imprese impegnate in interventi commissionati dal Comune di Venezia, appositamente autorizzati dal Responsabile dell'Amministrazione Comunale in capo al quale fa riferimento l'intervento. Il funzionario dell'Amministrazione dovrà adeguatamente ed in maniera esaustiva motivare il transito di detti veicoli indicandone la targa, in occasione del blocco del traffico;
- 2.12 veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri



Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione CD, del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC, veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento. Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;

- 2.13 veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza per servizi di istituto;
- 2.14 autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;
- 2.15 autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- 2.16 veicoli del personale impiegato in servizio di reperibilità (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"), veicoli di lavoratori in turno, in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro e del lavoratore attestante il servizio prestato (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 2.17 veicoli utilizzati dai direttori di gara, dagli atleti e dai dirigenti impegnati nelle attività sportive inserite nei calendari delle Federazioni sportive;
- 2.18 veicoli dei soggetti incaricati dal Comune per l'organizzazione di iniziative programmate e debitamente autorizzate nonché veicoli utilizzati da persone coinvolte in manifestazioni programmate con fini umanitario-sociali (ad esempio donazione del sangue, esercitazioni/dimostrazioni della Protezione Civile e manifestazioni sportive programmate dall'Amministrazione Comunale, etc. etc.) da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio";
- 2.19 mezzi di Veritas S.p.A. - mezzi adibiti per conto di Veritas S.p.A. alla raccolta differenziata del vetro - delle lattine e della carta;
- 2.20 autobus in servizio pubblico di linea;
- 2.21 veicoli a motore, compresi gli autobus turistici, degli ospiti di alberghi/hotel od altre attività ricettive interne all'area interdetta, muniti di copia della prenotazione o della ricevuta alberghiera (da esibire in caso di controllo), limitatamente al percorso di andata e ritorno tra l'attività ricettiva e i confini dell'area interessata dalle limitazioni al transito.

3 ACCERTAMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATORIO:

le categorie previste dai precedenti punti 2.6), 2.7), 2.10), 2.11), 2.16), 2.18), devono munirsi di autocertificazione allegata alla presente o redatta ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.



La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività nelle domeniche del 13 ottobre, 17 novembre e 29 dicembre per l'anno 2024 e 19 gennaio, 2 febbraio, 23 marzo e 6 aprile per l'anno 2025.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, della prescritta segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste dal Regolamento di Esecuzione di attuazione del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92). Ultime le limitazioni, i segnali temporanei devono essere immediatamente rimossi.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Venezia e potranno eventualmente essere poste in essere dall'Amministrazione ulteriori e diverse modalità di pubblicizzazione.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile e al Corpo di Polizia Locale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti unitamente alla planimetria con il posizionamento della segnaletica installata e con l'individuazione delle tipologie di segnaletica.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 8 ottobre 2024

IL DIRIGENTE
Ing. Roberto Di Bussolo(*)

() Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."*